



COMUNE DI POMAROLO
www.comune.pomarolo.tn.it



COMUNE DI VILLA LAGARINA
www.comune.villalagarina.tn.it



COMUNE DI NOGAREDO
www.comune.nogaredo.tn.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio Appalti

Villa Lagarina, 23.11.2017

Prot. L957-7504-23.11.2017 P

OGGETTO: invito alla presentazione dell'offerta per il servizio sgombero neve e trattamenti di sabbiatura e salatura sulle strade comunali per le stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.
Zona Castellano e Cei.

CODICE CIG: **ZD52035784.**

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE **12:00** DEL GIORNO **30/11/2017**

APERTURA BUSTE: ORE **14:00** DEL GIORNO **30/11/2017**

CONTRIBUTO ANAC: NO

AVCPASS: NO

SUBAPPALTO: NO

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: deliberazione Giunta Comunale n. **93** di data **21/11/2017**.

Responsabile del procedimento di gara: **dott. ssa Marianna Garniga**

1. PREMESSE

Il Comune di **Villa Lagarina** (di seguito Stazione Appaltante) intende affidare ad un soggetto esterno il servizio di sgombero neve e trattamento di sabbiatura e salatura sulle strade comunali – **Zona Castellano e Cei.**

Si invita quindi Codesta Spettabile Impresa a presentare la propria migliore offerta per il servizio in oggetto, secondo le modalità indicate nei paragrafi sotto riportati.

2. INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto il servizio di servizio di sgombero neve e trattamento di sabbiatura e salatura sulle strade comunali, secondo i criteri e le modalità di gestione disciplinati dal disciplinare tecnico (allegato B).

Importo totale stimato a base d'appalto: € 10.800,00.-, al netto degli oneri fiscali, quale valore per la gestione del servizio in oggetto **per tre anni, con decorrenza dal 01/12/2017 fino al 30/04/2020.**

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per l'espletamento dei servizi, onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dello stesso, è stabilito nell'importo complessivo a base d'asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

3. NORME DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa a cui fare riferimento, sia in termini particolari che generali, risulta la seguente:

- Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 concernente il recepimento dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
- Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., concernente la *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*;
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg *"Regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23"*;
- norme del Codice civile contemplate dall'art. 1655 all'art. 1677 (annoverate nel 4° libro - delle obbligazioni - Titolo III - dei singoli contratti - Capo VII - dell'appalto);
- Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Normativa Anticorruzione: ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili.

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Per ulteriori informazioni si rinvia agli articoli richiamati.

4. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 19 comma 1 della L.P. 2/2016, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte della Stazione Appaltante.

NON SONO AMMESSI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E AVVALIMENTO AL FINE DI CONSEGUIRE REQUISITI NON POSSEDUTI.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.P. n. 2 del 2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà **dimostrare in sede di verifica requisiti** che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. **In sede di partecipazione** dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 7, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 7, debitamente compilata anche la documentazione richiesta al medesimo paragrafo, alla voce "Ulteriori informazioni – documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione".

Ai sensi del comma 3 del citato articolo si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 7. In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale, con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale da applicarsi sulla base d'asta costituita dalla quota fissa forfettaria per l'intero triennio. Lo stesso ribasso andrà applicato anche ai compensi orari**, secondo le disposizioni normative della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. in particolare dell'art. 21 – e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 21.05.1991 n. 14-40/Leg. in particolare dell'art. 23 con le procedure per la gara telematica. Non sono ammesse, A PENA DI ESCLUSIONE, offerte condizionate o in aumento.

6. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

- 1. la dichiarazione relativa a dati identificativi e forma della partecipazione** – possesso requisiti di ordine generale e speciale ed altre dichiarazioni (all. A);
- 2. il disciplinare tecnico, debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione (all. B);**
- 3. il modulo di offerta debitamente compilato soggetto ad imposta di bollo (all. C).**

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta. Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Richiesta informazioni:

Informazioni possono essere richieste, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta scritta, a mezzo PEC, alla Centrale Unica di Committenza – Ufficio appalti (indirizzo **PEC villalagarina@legalmail.tn.it**).

La Stazione Appaltante riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta con le seguenti modalità:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà risposta al chiarimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve la risposta al chiarimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e la Stazione Appaltante inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

Contenuto della dichiarazione:

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato A alla presente lettera invito, attestante:

- **DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE**
- **MOTIVI DI ESCLUSIONE:** la sussistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ALTRE DICHIARAZIONI

“di avere”:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti i documenti allegati;
- giudicato la prestazione, gli elaborati progettuali ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di **Villa Lagarina** da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
- di avere preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti” adottato dal Comune di **Villa Lagarina** con deliberazione n. 301 del 02/12/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione” e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di **Villa Lagarina** ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di **Villa Lagarina**.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

In caso di consorzio, la dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (all. A) deve essere rilasciata anche da ciascuna consorziata per conto della quale il consorzio partecipa.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 **IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.**

ULTERIORI INFORMAZIONI

- **documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione.**
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
- **imprese che hanno depositato il ricorso per l'ammissione al concordato con continuità aziendale.**

Ai sensi dell'articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale **può partecipare** alla procedura **a condizione che dichiarare** - unitamente alla dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, debitamente compilata - di aver depositato il suddetto ricorso e di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla presente procedura.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre tutti i documenti con le modalità di seguito indicate. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'affidamento.

- **imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione sul possesso dei requisiti generali debitamente compilata - la seguente documentazione:

La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

la dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- circa i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- attestante l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **a pena di esclusione** dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'avvalimento è ammesso esclusivamente per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e agli effetti dell'art. 186 bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267.

8. MODALITÀ PROCEDURALI

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile del presente procedimento, alla presenza di altri due funzionari, provvede all'apertura delle offerte e all'aggiudicazione al miglior offerente. All'affidamento del servizio/fornitura si provvederà mediante assunzione di apposita determinazione previa verifica del possesso dei requisiti generali.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura prima della stipulazione del contratto nel caso in cui lo stesso risulti necessario e funzionale a garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini ai sensi dell'art. 32 del comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale ribasso, si procederà mediante sorteggio.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Appalti e dai due funzionari presenti.

9. SUBAPPALTO

E' vietato l'affidamento in subappalto del servizio o di parte di esso.

10. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Ai fini della predetta verifica, la Stazione Appaltante utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale tra il rappresentante legale del soggetto affidatario e il RUP.

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito nella nota di richiesta, la seguente documentazione:

- garanzia definitiva, a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione del contratto costituita per l'importo e con le modalità di cui all'art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 (10% del valore di aggiudicazione).

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Stazione Appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è il Comune di **Villa Lagarina**;
5. il responsabile del trattamento è il **Segretario Comunale**;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ufficio Appalti

La Responsabile

dott.ssa Marianna Garniga

MG/sg

ALLEGATI:

- Dichiarazione sostitutiva (all. A);
- Disciplinare tecnico e planimetrie (all. B);
- Modulo offerta (all. C).



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta, 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
info@comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229

